

AIPG
ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGIA GIURIDICA

VIII CORSO DI FORMAZIONE

in

**PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA E
PSICODIAGNOSTICA FORENSE**

*Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica
in ambito Civile e Penale, adulti e minorile*

Danno non patrimoniale e minori vittime di incidenti stradali

Anno 2008

Dott.ssa Marianna Bologna*

* In collaborazione con la Dott.ssa R. Valeria Pirrone

Indice

Introduzione	4
1. Il Danno alla Persona	
1.1. <i>Il riconoscimento del danno alla persona</i>	6
1.2. <i>Valutazione e risarcimento del danno non patrimoniale</i>	8
1.3. <i>Il danno biologico</i>	9
1.4. <i>Il danno morale</i>	12
1.5. <i>Il danno esistenziale</i>	13
2. Incidente stradale, danno estetico e menomazione fisica	
2.1. <i>Danno estetico come violazione dell'identità</i>	16
2.2. <i>Il danno esistenziale come conseguenza del danno estetico</i>	18
3. Quando la vittima è un minore, ripercussioni all'interno del nucleo familiare	
3.1. <i>Il danno esistenziale nei bambini</i>	20
3.2. <i>Ripercussioni emotive sul sistema familiare...</i>	21

3.3.	<i>...quando la vittima è un minore</i>	24
3.4.	<i>Risarcimento dei “danni riflessi”</i>	26

Conclusioni		30
--------------------	--	----

Bibliografia		33
---------------------	--	----

Introduzione

Come si evince dal titolo, scopo del presente lavoro è lo studio del riconoscimento e quindi del risarcimento del danno non patrimoniale nei bambini. L'interesse nei confronti di tale tema nasce dal riconoscimento dell'importanza di questo argomento e dalla consapevolezza che sia la letteratura che la giurisprudenza si sono occupati superficialmente di questa categoria di danno.

Nel presente lavoro abbiamo cercato di sottolineare quanto una lesione fisica in un minore produca sempre effetti negativi non solo sul suo benessere psico-fisico, ma anche su quello di tutti i componenti del sistema familiare. Diventa necessario quindi, a nostro parere, il riconoscimento del danno non patrimoniale agli stretti congiunti del bambino che abbia subito lesioni personali.

Abbiamo cercato di raggiungere l'obiettivo prefissato affrontando preliminarmente il problema del riconoscimento del danno alla persona percorrendo il processo che dalla suddivisione dicotomica di danno patrimoniale e danno non patrimoniale ha portato all'inclusione all'interno di quest'ultima categoria del danno biologico, del danno morale e del danno esistenziale. Se fino a non molto tempo fa venivano risarciti solo i danni che determinavano una perdita economica, un mancato guadagno o erano conseguenti ad un reato penale, oggi, grazie alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986 prima e alle successive Sentenze del 2003 (Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 e Corte Costituzionale 233) la giurisprudenza riconosce il risarcimento dei danni che arrecano la

violazione di diritti costituzionalmente protetti indipendentemente da qualsiasi danno patrimoniale.

Poi, un capitolo è stato dedicato ai danni estetici provocati dagli incidenti stradali che nella maggior parte dei casi sono di lieve entità, ma non per questo non determinano delle ripercussioni psicologiche sulle vittime, anche se adulti. Ciò accade perché il corpo assume per l'uomo il ruolo di tramite tra mondo interno e mondo esterno, è ciò che lo rende visibile e riconoscibile ai propri occhi e agli occhi degli altri, di conseguenza una lesione su di esso provoca sempre una compromissione dell'identità.

Infine, abbiamo voluto affrontare il tema del danno esistenziale nei bambini, che ci ha comportato, però, non poche difficoltà a causa della scarsa letteratura a riguardo. Abbiamo voluto sottolineare quanto il sopraggiungere di un danno ad un minore interferisca sul suo sviluppo fisio-psichico e sulla qualità della vita di tutto il sistema familiare. Inoltre, è stata posta attenzione alla famiglia come soggetto partecipe della sofferenza di ogni suo componente sia che esso sia figlio, genitore o coniuge evidenziando la necessità di estendere il riconoscimento ed il consequenziale risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti.

1. Il Danno alla Persona

1.1 Il riconoscimento del danno alla persona

Attualmente la giurisprudenza definisce il *danno alla persona* come l'insieme di danni che un fatto illecito può cagionare ad un soggetto e comprende i danni patrimoniali ed i danni non patrimoniali. La definizione di tale concetto ha origini recenti e ha seguito spesso il percorso del sistema risarcitorio.

L'attuale modello risarcitorio è il risultato di un processo lento, ma costante che ha coinvolto parallelamente la dottrina e la giurisprudenza (Dominici, Cesarano, 2002).

Preliminarmente occorre ricordare che fino a pochi anni fa, il sistema normativo in materia di risarcimento del danno era incentrato sulla dicotomia che distingueva, nell'universo aquiliano, il *danno patrimoniale* dal *danno non patrimoniale* o *morale*. In particolare, mentre l'articolo 2043 c.c.¹ configurava la prima categoria, il risarcimento del danno non patrimoniale era previsto dall'articolo 2059 c.c.². Secondo tale ordinamento il danno patrimoniale, che si distingue a sua volta in danno emergente (le effettive perdite subite dal danneggiato rispetto all'epoca precedente all'avvenuta lesione) e danno da lucro cessante (il mancato guadagno, vantaggio, utilità che il soggetto leso avrebbe potuto conseguire se il fatto illecito non si fosse

¹ Art. 2043 codice civile: Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

² Art. 2059 codice civile: Danni non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

verificato), è sempre risarcibile, mentre il danno non patrimoniale, in relazione all'art. 185c.p.³, è risarcibile solo in presenza di un reato.

La giurisprudenza ha incontrato non poche difficoltà nell'affrontare questa rigida separazione tra le due categorie di danno, difficoltà soprattutto legate al fatto che tale modello risarcitorio non prendesse in considerazione le differenze soggettive e situazionali. Tale sistema, quindi, entra in crisi quando la società comincia a guardare l'uomo nella sua individualità, fattore non certamente quantificabile e sicuramente sovraordinato alla visione patrimonialistica (Dominici, Cesarano, 2002).

Solo in tempi relativamente recenti, e grazie all'elaborazione giurisprudenziale, si è aggiunta, alle categorie di danno patrimoniale e danno non patrimoniale, il "tertium genus" ovvero il concetto di danno biologico. Tale danno è inteso come menomazione all'integrità psicofisica complessivamente considerata: la risarcibilità della lesione fisica diventa indipendente dalla perdita di capacità lavorativa.

Il riconoscimento del danno biologico avvenne ufficialmente con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, con la quale veniva individuato nell'art. 32⁴ della Costituzione il fondamento normativo di questa nuova figura di danno. L'attenzione si sposta da termini come inabilità e invalidità ad espressioni quali personalità e salute determinando, quindi, una profonda evoluzione in tutto il sistema risarcitorio che ha spianato la strada ad un ampio processo di ampliamento delle figure di danno risarcibili portando al riconoscimento del danno esistenziale (Menis, 2005).

Tale figura di danno è stata quindi "ufficializzata" dalle Sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 2003, nonché

³ Art. 185 codice penale: Restituzioni e risarcimento del danno. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e la persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

⁴ Art. 32 Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

dalla Sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale che riconoscono la sussistenza di un' autonoma voce di danno di fronte a lesioni che investono la sfera esistenziale del soggetto danneggiato. Tali Sentenze portano ad un' applicazione congiunta degli artt. 2^s Cost. e 2059 c.c., facendo rientrare il danno biologico all'interno della categoria di danno non patrimoniale e svincolando la risarcibilità del danno non patrimoniale dal reato penale.

1.2. Valutazione e risarcimento del danno non patrimoniale

L'ampliamento della categoria del danno non patrimoniale è avvenuto grazie alle Sentenze della Corte di Cassazione del 2003 (Cass., 31 maggio 2003 n. 8827 e 8828; Corte Cost., 11 luglio 2003, n. 233) che hanno portato ad una lettura costituzionalmente orientata dell' Art. 2059 c.c. che ha permesso di far rientrare all'interno della norma ogni danno di natura non patrimoniale prodotto dalla lesione di valori inerenti alla persona (Paciotti).

Il danno non patrimoniale costituisce, per definizione, la lesione di un bene non idoneo a costituire oggetto di scambio o di quantificazione monetaria secondo le leggi di mercato (Nicoletti, 2004). Se la dottrina e la giurisprudenza hanno incontrato non poche difficoltà nel definire le categorie del danno non patrimoniale, ancora più difficoltoso è stato il percorso che ha portato alla concretizzazione in termini di risarcimento di tale voce di danno. Questo problema è dovuto alla difficoltà che si riscontra nel valutare in modo adeguato i danni prodotti da un illecito soprattutto quando non ci sono lesioni sul soma.

⁵ Art. 2 Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Per tale motivo, per i danni che rientrano in questa categoria si dovrebbe parlare più correttamente non di risarcimento, ma di riparazione del danno (Cass., 31 maggio 2003 n. 8827 e 8828) per il fatto che i danni non patrimoniali *“non possono essere ripianati, ma riparati”* (Franzoni 2004).

Il danno non patrimoniale assume, dunque, una funzione solidaristica e non compensativa, nel senso che il risarcimento monetario assicura la finalità satisfattiva a vantaggio della vittima che abbia subito il pregiudizio non stimabile patrimonialmente. Riparare il danno non patrimoniale consente, quindi, di fornire alla vittima strumenti economici che gli permettano di svolgere attività alternative capaci di sostituire quelle pregiudicate dal fatto illecito e ridurre quanto più possibile il disagio (Franzoni 2004).

All'interno della macrocategoria di danno non patrimoniale vengono comprese quelle di danno biologico in senso stretto, di danno morale soggettivo e di danno esistenziale.

1.3 Il danno biologico

Il **danno biologico** viene riconosciuto ufficialmente dalla giurisprudenza come categoria risarcitoria con la Sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale che lo definisce come *“menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incide sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”*. Successivamente a tale definizione si è aggiunta quella della L.

57/2001: “*per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato*”.

Il danno biologico comprende in sé un aspetto statico e uno dinamico. Mentre il primo fa riferimento ad una lesione psico-fisica vera e propria, il secondo è relativo alle conseguenze che quest'ultimo provoca nella vita quotidiana, sociale e relazionale del soggetto leso (Dominici, 2006).

All'interno del danno biologico possiamo individuare il *danno psichico*. Tale danno può presentarsi sia come danno indipendente che come lesione conseguente al danno fisico, ma potrebbe anche essere la fase conclusiva di un processo che dal danno morale degenera in un trauma psichico permanente (Nicoletti, 2004).

Il danno psichico può essere definito come “*l'alterazione dell'integrità psichica conseguente al trauma subito, ovvero una modificazione qualitativa in senso peggiorativo delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l'affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell'umore, le pulsioni*” (Capri, 2008a). La menomazione psichica consiste, quindi, nella riduzione, temporanea o permanente, del funzionamento abituale del soggetto in una o più aree importanti della vita, incidendo sul valore uomo globalmente inteso, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (Pericola, 2008a).

Oltre al danno psichico, all'interno della categoria di danno biologico è possibile ritrovare altre forme di menomazione, tra queste è utile, per il nostro lavoro, citare il *danno estetico*. Esso, in precedenza, costituiva una voce autonoma di danno, mentre ora è totalmente ricompreso nella suddetta categoria ed indica l'esistenza di

una lesione che pregiudichi l'aspetto dell'individuo o comunque la sua gradevolezza nei confronti degli altri.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno biologico, essa parte da una valutazione medico-legale attraverso la quale il consulente definisce l'entità della lesione sulla base di apposite tabelle che tendono a favorire l'uniformità delle valutazioni. In queste tabelle ogni lesione fisica, ai fini del risarcimento, corrisponde ad una diminuzione in termini percentuali dell'integrità della persona valutata al 100%. Tutte le lesioni, quindi, vengono espresse in punti percentuali, ma vengono anche distinte in permanenti e temporanee, totali e parziali e in relazione all'età della persona così che gli stessi punti di invalidità sono risarciti in misura decrescente con l'aumentare dell'età del danneggiato.

L'azione medico-legale, però, non dovrebbe limitarsi a utilizzare le tabelle come unico criterio di valutazione poichè lo stesso tipo di lesione può interagire con lo stato di salute preesistente ed avere un decorso patogeno diverso in un soggetto diverso. (Nicoletti, 2004)

Per un'accurata valutazione del danno psichico, nello specifico, devono essere presi in considerazione i classici disturbi in riferimento alle forme gravi di nevrosi e psicosi. Diventa indispensabile, quindi, per valutare tale danno il riferimento al DSM-IV attraverso un assessment clinico a connotazione psicologica. Quindi, per quantificare il danno psichico vanno valutati:

- Disturbi del Sonno
- Disturbi dell'adattamento
- Disturbo Dipendente di Personalità
- Disturbo Depressivo Non Altrimenti Specificato
- Disturbi Somatomorfi
- Disturbi Fobici ed Ansiosi
- Disturbo Post Traumatico da Stress

- Disturbo Depressivo Maggiore
(Capri, 2008b).

1.4 Il danno morale

Il **danno morale soggettivo**, o *pretium doloris*, è stato anch'esso definito dalla Sentenza 184/86 Corte Costituzionale quale "*transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso*" e dalla sentenza Cass., 31 maggio 2003, n. 8828 "*sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte*".

Il danno morale soggettivo si identifica, quindi, con la reazione emotiva immediata che provoca il fatto illecito, fatta di spavento, dolore morale, tristezza (Dominici, 2006), che non arriva ad alterare l'equilibrio interno dell'Io e le modalità di relazionarsi con l'esterno e non comporta invalidità temporanea o permanente, in riferimento alle attività ordinarie della vita quotidiana (Capri 2008a).

Volendo fare una distinzione tra danno morale e danno biologico di tipo psichico, si potrebbe affermare che il primo affligge e disturba la vita quotidiana, rendendola un peso da sostenere con difficoltà, ma non comportando una perdita o una riduzione delle ordinarie attività di vita; mentre il danno psichico, che costituisce una psicopatologia, impedisce temporaneamente o permanentemente, alcuni o molti degli aspetti operativi della vita quotidiana (Dominici, 2006).

Per quanto attiene alla valutazione, il danno morale è tradizionalmente valutato in misura pari a 1/4-1/2 rispetto al danno biologico. La risarcibilità del danno morale presuppone, inoltre, la sussistenza di un reato che abbia tradito l'aspettativa e la fiducia del soggetto nel valore delle norme (Nicoletti, 2004).

1.5 Il danno esistenziale

Il **Danno esistenziale** può essere definito come l'alterazione del benessere psicofisico provocata da un fatto illecito, una modifica delle normali attività quotidiane di un individuo, quali il riposo, il relax, l'attività lavorativa domiciliare e non. Tali alterazioni si traducono, in sintesi, nella lesione della "serenità personale", cui ciascun soggetto ha diritto sia nell'ambito lavorativo, sia, a maggior ragione, nell'ambito familiare (Pericola, 2008b).

Spesso, infatti, vengono compromessi anche i rapporti affettivi, culturali, familiari, sociali, modificando lo stile e la qualità della vita nell'ambito dei valori/interessi costituzionalmente protetti (Capri, 2008a) quali maternità, famiglia, lavoro, riservatezza, diritto di riunione, di associazione, di difesa, di libera manifestazione del pensiero, di estrinsecazione della personalità.

Quindi il danno esistenziale è l'obbligo ad agire diversamente, a comportarsi in un altro modo rispetto a prima dell'evento traumatico. Esso, pur avendo conseguenze di natura psicologica, si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi, delle abitudini di vita dell'individuo e delle sue relazioni interpersonali (Pericola, 2008a). Il fatto illecito, indipendentemente da qualsiasi danno patrimoniale, a causa della sua influenza negativa sul soggetto, compromette la sua libertà, lo costringe a scelte precondizionate, a rinunce ad attività quotidiane, a compromissioni dei propri ambiti di esplicazione personale, al libero e placido esplicarsi della propria esistenza (Nicoletti, 2004). La persona, suo malgrado, si trova a dover "aggiustare la mira" rispetto a ciò che stava facendo prima dell'evento lesivo.

Il danno esistenziale determina, quindi, un cambiamento di progettualità rispetto alla propria esistenza e alle aspettative di

realizzare i propri progetti di vita (Capri, 2005), rappresentando di conseguenza la proiezione futura di una sofferenza sulla vita della persona lesa.

Esemplificativa di quanto fin qui detto sul danno esistenziale è la Sentenza della Cass., 6 febbraio 2007 n. 2546 che definisce il danno esistenziale come *“ogni pregiudizio oggettivamente accertabile che alteri le abitudini e gli assetti relazionali del danneggiato, inducendolo a scelte di vita diverse da quelle che avrebbe compiuto ove il fatto dannoso non si fosse verificato, non costituisce una voce né una componente del danno biologico o del danno morale, ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione della parte”*.

Per quanto riguarda, infine, il rapporto tra danno morale e danno esistenziale è possibile evidenziare una differenza sostanziale che veniva individuata già nel 2001 dal Tribunale di Palermo che con la Sentenza dell'8 giugno sottolinea: *“il danno morale è essenzialmente un sentire, il danno esistenziale è piuttosto un non poter più fare, un dover agire altrimenti. L'uno attiene per sua natura alla sfera dell'emozionalità; l'altro concerne il modo di estrinsecarsi, il rapportarsi agli altri della vittima.”* Ovvero, mentre il danno morale si determina in un sentire transeunte, il danno esistenziale si manifesta in un “non essere”, un “non fare”, ma anche un “facere” obbligato che prima non esisteva.

Se la compromissione, poi, diventa malattia psichica, il danno è suscettibile di diventare biologico e quindi si dovrà parlare di danno psichico.

La valutazione del danno esistenziale non richiede da parte dello psicologo la diagnosi di una eventuale patologia psichica, ma deve fondarsi sull'osservazione di quegli elementi che comunemente vengono ritenuti adeguati indicatori della qualità della vita.

Se nel caso del danno biologico può essere sufficiente il riscontro medicolegale, nel caso in cui si vuole provare un danno esistenziale sarà necessario un riscontro probatorio più consistente, più specifico e puntuale, che dimostri l'effettiva modificazione in *peius* della vita del danneggiato a causa dell'evento lesivo. Deve essere, in ogni caso, riscontrato il nesso di causalità tra evento traumatico e conseguenze esistenziali. Per essere ravvisato il danno esistenziale, inoltre, è necessario dimostrare che l'evento lesivo sia fonte di responsabilità per la legge (Pernicola, 2008a) e che intacchi diritti assoluti ed inviolabili costituzionalmente protetti (Nicoletti, 2004).

Per la quantificazione uniforme del danno si ravvisa la necessità di adottare un metro ufficiale di riferimento, un parametro universalmente valido per ciascuna circostanza. A tal proposito, la dott.ssa Torbidone, la dott.ssa Mazzocco e il dott. Ruta dell' A.I.P.G., hanno proposto un metodo di valutazione e quantificazione del danno esistenziale individuando tre macro-categorie a cui è stato attribuito un valore diverso in percentuale in relazione all'influenza che esse hanno sulla qualità della vita del soggetto. Mentre alla categoria della Personalità e dell'Assetto psicologico è stato attribuito un valore pari al 50% , alla categoria delle Relazioni familiari e affettive ed a quella delle Attività ricreative, culturali e di autorealizzazione sono stati attribuiti rispettivamente valori pari al 30% ed al 20%. Per quantificare il danno esistenziale, ai fini risarcitori, diventa necessario, quindi, valutare quanto ciascuna macro-categoria è stata compromessa dall'illecito (Torbidone, Mazzocco, Ruta, 2008).

2. Incidente stradale, danno estetico e menomazione fisica.

La nostra epoca può essere considerata l'epoca della rivoluzione post-industriale per il fatto di essere caratterizzata dall'espansione della motorizzazione, ma a tale aumento purtroppo si associa l'aumento dei sinistri stradali. Il fenomeno della sinistrosità stradale riveste un'indubbia importanza sociale per i danni che ne conseguono e ciò ha determinato un grande dibattito dottrinale e giurisprudenziale incentrato sulla valutazione e il risarcimento del danno causato dagli incidenti stradali.

In passato, in caso di evento traumatico da sinistro stradale, veniva risarcito solo il pregiudizio derivante da una riduzione della capacità di lavoro e di reddito, solo grazie alla storica sentenza n. 184/86, che ha influenzato dottrina, giurisprudenza, nonché produzione legislativa, si è giunti all'attuale sistema risarcitorio incentrato non più solo sulla risarcibilità del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale.

2.1 Danno estetico come violazione dell'identità

Accade di frequente che dagli incidenti stradali derivino numerose lesioni, le vittime possono riportare danni sia relativi al soma, visibili e facilmente individuabili, che più nascosti perchè legati alla psiche. Mentre il danno biologico è quasi sempre legato a

ripercussioni psicologiche, queste ultime, invece, possono presentarsi anche senza lesioni apprezzabili.

Tra le lesioni riportate dalle vittime dei sinistri stradali le più comuni sono quelle considerate “minori”, sono chiamate così perché da un punto di vista medico appaiono meno rilevanti di quelle altamente invalidanti, come i gravi traumi cranici o spinali che modificano drasticamente la qualità di vita del soggetto causandogli non poche difficoltà nella sua interazione con l’ambiente e le persone. Tuttavia, tra le lesioni cosiddette “minori”, non poche possono essere percepite in forma grave dal soggetto, soprattutto quelle cui corrisponde un danno estetico, anche se di modesta entità, condizionano spesso in modo determinante, psicologicamente e socialmente, il “poi” del soggetto (Taggi, Parlato, Ortolani, Riva).

La conseguenze psicologiche, talvolta anche gravi, di un danno estetico sono dovute al fatto che il corpo svolge una funzione determinante nello sviluppo e nell’affermazione dell’identità di ciascun individuo. Il corpo rappresenta il mezzo attraverso cui ciascun uomo durante la sua vita costruisce la propria identità e la sostiene svolgendo la funzione di intermediario tra sé e gli altri, a tutte le età, nelle relazioni sociali. Esso si configura, dunque, come *soggetto sociale*, come mezzo attraverso il quale l’uomo entra in relazione con il mondo esterno costituendosi anche come strumento di scambio e di comunicazione interpersonale. Il corpo inteso come rappresentazione, fatta di immagini e di significati condivisi in un *universo consensuale* rende l’uomo visibile, riconoscibile sia da se stesso davanti ad uno specchio che dagli altri nelle relazioni. È per questo motivo che il sopraggiungere di un danno estetico interferisce nel processo di riconoscimento personale che caratterizza ciascun individuo, prima in se stesso allo specchio, e poi negli altri nel mondo.

Il corpo, quindi, a seguito di uno sconvolgimento somatico viene percepito come “estraneo” perché non viene più riconosciuto e ciò spezza il senso della continuità del Sé e rende necessario un lavoro di ricostruzione della propria identità psicofisica ormai compromessa (Dominici, 2006).

2.2 Il danno esistenziale come conseguenza del danno estetico

Il danno estetico, come già accennato, in passato veniva risarcito in maniera autonoma ora, invece, si fa rientrare all'interno della categoria del danno biologico. Come è facile intuire, il termine di danno estetico si riferisce alla presenza di una lesione fisica che compromette l'aspetto dell'individuo o comunque la sua gradevolezza agli occhi degli altri (Del Pozzo).

Dominici nel 2006 afferma che *“un danno estetico può determinare un danno psichico, ma produce sempre un danno esistenziale nella persona”* in quanto una lesione al corpo va a ledere in ogni caso la personalità dell'individuo nella sua globalità. L'Autore sottolinea, inoltre, come *“la lesione del corpo, o in una “parte” di esso, non è mai solo fisica, è una lesione alla persona nella sua interezza e nel suo stile di vita, personale e relazionale”*. Tale lesione incide pesantemente sulla salute psichica delle vittime, tanto da modificare non soltanto la qualità delle relazioni sociali e familiari (Taggi, Parlato, Ortolani, Riva), ma anche l'intera esistenza di una persona, compromettendo il suo modo di vivere e di essere. A causa del danno estetico, infatti, nasce nel soggetto un *pregiudizio psichico* inteso come la paura che la menomazione possa rendere sgradevole il proprio aspetto agli occhi degli altri. Tale preoccupazione, può condurre ad un vissuto personale di perdita di opportunità di

riconoscimento e consenso sociale, provocando una compromissione delle possibilità di affermazione e limitando il rapporto con gli altri (Ledda, Bruno, 1991).

Per tali motivi è possibile affermare, senza alcun dubbio, che il danno estetico, poiché compromette indirettamente i rapporti affettivi, culturali, familiari e sociali della vittima, lede i diritti del soggetto costituzionalmente protetti (Art. 2 Cost.) e non può prescindere dal provocare un conseguente danno esistenziale.

Per quanto riguarda i parametri valutativi, il danno estetico rappresenta la forma più complessa e meno codificabile, fra le varie forme di danno biologico, anche a causa della sua stretta relazione con il danno esistenziale. Ciò avviene soprattutto per l'estrema variabilità soggettiva delle alterazioni fisionomiche correlate non solo alla conservazione dei semplici tratti somatici, ma anche al mantenimento dell'armonia e della personalità espressiva del soggetto. Al momento di una valutazione, perciò, si dovrà tenere adeguato conto non solo dell'integrità morfologica, ma anche della conservazione della completa "efficienza estetica" intesa come la capacità mimico-espressiva e la proiezione esterna della personalità dell'individuo (Grassi). Tale complessità rende evidente come la gravità delle lesioni va rilevata non in forma assoluta secondo schemi prefissati, ma in ogni singolo caso sia in relazione all'età, al sesso, alla localizzazione delle ferite, all'incidenza sull'attività lavorativa, alle condizioni fisiopsichiche preesistenti e alle conseguenti aspettative di vita, che al contesto storico e sociale in cui l'individuo è inserito. Solo così facendo sarà possibile giungere alla valutazione delle reali conseguenze psicologiche che un trauma fisico può aver determinato in un individuo.

3. Quando la vittima è un minore, ripercussioni all'interno del nucleo familiare

3.1 Il danno esistenziale nei bambini

Il danno esistenziale, come già ampiamente descritto, consiste nella compromissione delle attività realizzatrici della persona, la quale non potrà più svolgere determinate attività proprie della sua esistenza presente e/o futura ed invece intraprenderà attività diverse che prima non svolgeva.

Ma cosa succede quando ad essere la vittima è un bambino che viene costretto a rinunciare conseguentemente a vivere in maniera serena la propria infanzia e in modo compromesso a priori un'età adulta che non ha ancora iniziato?

Il bambino a cui, a causa di un illecito, viene impedito di svolgere con normalità le attività quotidiane proprie della sua età, come il giocare, si troverà in una condizione di menomazione e mutamento della propria vita e di compromissione delle proprie aspettative esistenziali a prescindere da una eventuale lesione della propria integrità fisio-psichica. In queste circostanze il bambino potrebbe ridurre fortemente le sue capacità di socializzazione, poiché diventa introverso, timido e insicuro potrebbe rischiare un vero e proprio isolamento. Tali bambini compromessi dal trauma, inoltre, hanno difficoltà ad esprimere il proprio mondo interiore e in loro possono emergere disturbi molto gravi sia nell'immediato che nella futura età adulta, sia di tipo psichiatrico che fisico: ritardo

nell'apprendimento con conseguente peggioramento delle prestazioni scolastiche, mancanza di autostima, insicurezza, disagio relazionale, frustrazione, tristezza e nei casi più gravi sofferenza psichica, problemi di linguaggio, trascuratezza esteriore, malattia mentale, disturbi affettivi (Vaglio, 2008).

Tutte queste manifestazioni del disagio possono senz'altro essere assimilate al concetto di danno esistenziale come negazione dell'esercizio del *“diritto alla felicità, intesa nella sua accezione più lata, cioè di esplicitare tutte quelle attività che portano un individuo ad uno sviluppo psico-fisico completo”* (Milizia).

Tale peggioramento della qualità della vita, tuttavia, quando si verifica in un minore assume una specificità legata alla fase di sviluppo evolutivo che il bambino sta attraversando. Il danno esistenziale in un minore dovrebbe, quindi, essere valutato e risarcito tenendo conto delle caratteristiche proprie dell'infanzia e non utilizzando gli stessi parametri per bambini e adulti. Ciò in realtà non accade perché la legge vigente non si occupa in modo specifico del problema dal momento che sotto il profilo risarcitorio, i minori sono equiparati agli adulti (Schepis).

Essenziale, soprattutto quando la vittima di un danno esistenziale è un bambino, diventa, inoltre, l'estensione della tutela di tale danno anche ai congiunti. Non si può trascurare, infatti, il cambiamento in senso peggiorativo della vita dei genitori di un bambino che abbia subito una menomazione anche se lieve.

3.2 Ripercussioni emotive sul sistema familiare...

La famiglia secondo le concezioni sistemiche è un piccolo gruppo e in quanto tale un sistema che risulta essere qualcosa in più

della somma delle sue parti. Essa attraversa, nel corso del tempo, cicli ripetuti caratterizzati da fasi di funzionamento intervallate da crisi familiari e da conseguenti fasi di adattamento (Scabini, Iafrate, 2003).

Il ciclo vitale di una famiglia è, quindi, lo svolgimento di un processo in cui i soggetti attraversano varie fasi caratterizzate ognuna da responsabilità da assumere secondo patti socialmente riconosciuti, libertà e vincoli, diritti e doveri. Tale andamento ciclico può scorrere senza interferenze, ma può anche subire brusche frenate a causa di morti precoci dei membri, di malattie invalidanti, di rotture dei legami, di conflitti insanabili, di gravi incidenti stradali, a questi intoppi la famiglia contrappone le sue capacità in termini di risorse e comportamenti adattivi (Sorrentino, 2006). Tutti questi eventi “critici”, destabilizzando l’intera organizzazione familiare e mettendone in discussione gli equilibri, provocano un cambiamento, e per fronteggiarlo le modalità di funzionamento utilizzate fino a quel momento non risultano più adeguate e il sistema familiare è chiamato ad utilizzare le sue risorse interne o esterne per ristrutturare le proprie modalità di funzionamento (Scabini, Iafrate, 2003).

Quindi a seguito di un incidente stradale, in quanto iato nel vissuto del ciclo familiare, le vittime sono sempre due: la cosiddetta vittima primaria, cioè quella che direttamente subisce le conseguenze dell’illecito, e le vittime cosiddette secondarie, *in primis* i familiari più stretti del danneggiato.

Le conseguenze sulla famiglia sono molteplici e tendono ad essere di natura diversa a seconda delle successive fasi del decorso post-traumatico, del tipo di organizzazione di personalità di ciascun membro e delle relazioni pre-esistenti all’interno del nucleo familiare, ma soprattutto in base al componente della famiglia rimasto vittima dell’illecito.

Mentre la fase immediatamente seguente al trauma si caratterizza per la condizione di choc, che si manifesta in varie forme emotive, comportamentali e psicosomatiche, la fase successiva è caratterizzata dalla ricerca di un nuovo equilibrio del sistema famiglia.

I congiunti delle vittime subiscono di riflesso notevoli conseguenze negative sia sul piano patrimoniale, perdita della fonte di reddito rappresentata dal congiunto, spese di cura ed assistenza, diminuzione della propria capacità lavorativa per dover badare al parente, che su quello non patrimoniale e soggettivo, sofferenze interiori che addirittura possono provocare patologie di tipo psichico o fisico.

Quindi tali compiti di accudimento, non comportano per i congiunti solo fatica propriamente fisica o economica, ma soprattutto psichica perché si trovano costretti a dover rinunciare ad un proprio spazio di vita. In questi tragici casi, infatti, i componenti del sistema familiare vedono irrimediabilmente sconvolta la propria esistenza, non solo per l'impossibilità di continuare il normale rapporto che intercorreva con il congiunto, ma anche per le evidenti ricadute che il danno determina sia sul piano della serena conduzione della vita familiare che sulle relazioni con il mondo esterno. In tali circostanze non è difficile rintracciare, all'interno delle dinamiche familiari che vengono così a crearsi, problematiche considerate aspecifiche quali la depressione, l'ansia, i disturbi psicosomatici o anche problemi più specifici come i disaccordi di coppia.

La famiglia di un individuo che a causa di un incidente si trova a dover fare i conti con la disabilità, si ritrova a dover elaborare una specie di lutto. Muir e Haffey (1984) parlano di "morte parziale" per descrivere lo stato in cui viene considerato a trovarsi il paziente traumatizzato dai suoi familiari. Tale espressione viene utilizzata dagli Autori per indicare come la perdita permanente, ma comunque

parziale, di abilità, funzioni e caratteristiche, subita dalla personalità del paziente provochi nei familiari incertezze e disorganizzazioni, proprie di un normale processo di lutto. Tuttavia, anche se non c'è un "oggetto della perdita" perché la persona è ancora in vita e la famiglia non sa per che cosa essere in lutto, il processo di elaborazione di questo può essere ugualmente difficile, ma comunque necessario per un nuovo adattamento. Se, infatti, l'elaborazione di questa specie di lutto diventa impossibile o troppo dolorosa per i familiari, possono prevalere in loro sentimenti di negazione e rifiuto della realtà, dai quali si possono generare conseguenze, anche gravi, sia fisiche che psichiche.

E' emerso, inoltre, che l'onere maggiore quasi sempre grava sulle donne della famiglia, siano esse nel ruolo di mogli, madri o sorelle dei pazienti. Spesso, infatti, sono proprio queste figure familiari a doversi assumere i compiti di assistenza e supporto, sia per i pazienti che per gli altri membri della famiglia. E' perciò assai frequente che siano le donne, oltre che a dover assumersi nuove responsabilità, anche a dover modificare il loro stile di vita rinunciando ad un lavoro remunerativo, ai propri progetti di vita, ai contatti sociali (Ciambro).

3.3 ... quando la vittima è un bambino

Gli esiti di un grave incidente suscitano sempre in una famiglia reazioni negative, ma quando colpiscono un figlio, soprattutto in età evolutiva, queste sono molto violente e drammatiche, specie se la compromissione che ne deriva è grave. La famiglia reagisce a tale dramma come uno choc, che irrompe improvvisamente in modo devastante nel naturale ciclo vitale.

L'evento traumatico, in quanto rappresenta una frattura dell'evoluzione della storia familiare, perturba il ciclo vitale di una famiglia e sconvolge drasticamente le aspettative, che abitano le menti di ciascun membro del sistema e dei genitori in particolare, su come tale ciclo "avrebbe dovuto essere". Non è difficile immaginare, quindi, quanto l'evento stressante di un handicap in un bambino comporti negoziazioni e riaggiustamenti nel naturale fluire del ciclo vitale di una famiglia coincidendo spesso con il momento in cui il progetto esistenziale dei genitori va in frantumi proprio per il fatto che vedono infrante tutte le loro aspettative.

In queste drammatiche circostanze, però, il tipo di reazione non dipende solo dalla gravità del trauma, infatti, le reazioni difensive, gli adattamenti, le scelte esistenziali maturate possono essere assai differenti e dipendono dall'organizzazione di personalità di ciascuno, dalle risorse oggettive, dalla natura dei legami costruiti in precedenza, dalle esperienze di vita. Con ciò, comunque, non si vuole negare che la disabilità di un figlio sia un evento altamente stressante, infatti queste dimensioni difensive sempre compromettono l'equilibrio familiare e spingono verso nuovi assetti adattivi che molto raramente appaiono, nel lungo periodo, portatori di benessere.

Le modalità di fronteggiare tali situazioni di stress dipendono anche dall'età del figli, infatti, l'angoscia che questi genitori sperimentano è dentro di loro più profondamente innestata, quanto più il figlio è dipendente, mentre, nei casi in cui il figlio è cresciuto, essi si sentono meno devastati poiché il legame appare più strutturato con modalità sufficientemente differenziate. In queste ultime situazioni, però, la ripresa di legami di attaccamento, necessari in un'evenienza così inaspettata e sconcertante per il paziente, incontra difficoltà in chi deve dargli cura. Poiché il ragazzo era giunto in una fase di relativa autonomia, nel ciclo di vita familiare, la regressione ad una fase

precedente di accadimento rappresenta un pesante carico esistenziale, sia per il paziente che per i genitori. Se infatti la tragedia non fosse intervenuta, da un lato i genitori avrebbero disposto il passaggio ad una fase di maggiore disimpegno dai compiti di accudimento e dall'altro il figlio avrebbe potuto procedere con il processo di acquisizione di autonomia, ma poiché così non è stato, genitori e figlio si trovano costretti a rinunciare a tali prerogative, affrontando di conseguenza un percorso emotivo profondamente innaturale (Sorrentino, 2006).

Date tutte queste ripercussioni all'interno del sistema famiglia sarebbe, dunque, immotivato non farle rientrare all'interno dei danni non patrimoniali come *danni riflessi* e in quanto tali risarcibili. Quindi, per meglio salvaguardare la vittima diventa necessario riconoscere il danno esistenziale ai prossimi congiunti, ciò perché, oltre alle singole attività realizzatrici della propria esistenza, è importante anche il riguardo alla serenità familiare ed alle relative fisiologiche dinamiche affettive che il trauma compromette.

3.4 Risarcimento dei danni ai congiunti

In dottrina e in giurisprudenza per *danno riflesso* o *di rimbalzo* si intende un danno alla persona, conseguente ad un fatto illecito, subito da una persona diversa dalla vittima iniziale, ma in significativo rapporto con essa (Del Pozzo). Tale pregiudizio può essere di natura patrimoniale e non e talvolta può essere addirittura maggiore di quello dell'infortunato medesimo.

La risarcibilità, o meno, di tali danni, è un problema che, anche per gli enormi interessi economici in gioco, in questi ultimi anni ha coinvolto, e non poco, studiosi, giuristi ed assicuratori (Liguori).

Per quanto riguarda il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali ai prossimi congiunti di una persona offesa dal reato di lesioni personali, la giurisprudenza di legittimità fino al 1983 lo riconosceva solo in caso di morte della vittima.

In passato, la risarcibilità ai prossimi congiunti di una vittima di lesioni personali veniva esclusa in virtù del principio fissato dall'art. 1223 c.c.⁶ (applicabile all'illecito extracontrattuale per il richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.⁷), che voleva ricompresi nel risarcimento unicamente i danni che siano conseguenza diretta e immediata del fatto. Il danno non patrimoniale per i prossimi congiunti veniva considerato non risarcibile perché conseguenza mediata e indiretta del fatto e non immediata e diretta come nel caso della vittima dell'infortunio.

Un definitivo ordine a questa materia è stato dato dalla Sentenza della Terza Sezione Civile 23 aprile 1998 n. 4186, nella quale si rinviene un'accurata e puntuale confutazione delle considerazioni tradizionali. La chiave di volta utilizzata per affermare la risarcibilità dei danni non patrimoniali ai prossimi congiunti del soggetto che ha subito lesioni personali è costituita dalla valorizzazione del principio della regolarità casuale. Secondo tale principio il danno indiretto e mediato è risarcibile purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale. E poiché non vi è dubbio che “ *lo stato di sofferenza dei congiunti, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso* ”, risulta insufficiente il riferimento al principio dell'art. 1223 c.c. per escludere il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei congiunti del leso.

⁶ Art. 1223 codice civile: Risarcimento del danno. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

⁷ Art. 2056 codice civile: Valutazione dei danni. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli art. 1223, 1226 (Valutazione equitativa del danno) e 1227 c.c. (Concorso del fatto colposo del creditore). Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

È stato riconosciuto, quindi, che in termini di causalità il rapporto esistente tra il fatto illecito ed il danno risentito dai prossimi congiunti della vittima è identico, sia che da tale fatto consegua la morte, sia che da esso derivi una lesione personale. In entrambi i casi esiste un rapporto causa-effetto che, se è diretto ed immediato nel primo caso, non può non esserlo anche nel secondo. Sia nel caso della morte che in quello delle semplici lesioni esiste una vittima primaria, colpita o nel bene della vita o nel bene della salute, e una vittima ulteriore (il congiunto), anch'essa lesa in via diretta ma in un diverso interesse di natura personale. Non solo il decesso, quindi, ma anche la lesione della salute di un familiare incide negativamente sulla sfera dei rapporti familiari determinando una modificazione esistenziale negativa per quei congiunti che condividono lo stesso contesto familiare con la persona invalida (Dominici, 2006).

Successivamente, la Sentenza di Cass. del 2 febbraio 2001, n. 1516 sottolinea come le lesioni subite da un congiunto possano determinare, a carico dei familiari, delle conseguenze anche dannose, motivo per il quale *“appare fuorviante parlare di danno riflesso o di rimbalzo, proprio perché lo stretto congiunto, convivente e-o solidale (per la doverosa assistenza) con la vittima primaria, riceve immediatamente un danno conseguenziale, di varia natura (biologico, anche se può essere di ordine psichico-morale, patrimoniale, e secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale) che lo legittima iure proprio ad agire contro il responsabile dell'evento lesivo”*, in questo modo viene esteso il concetto di *plurioffensività*, propria del diritto penale, al diritto civile (Minardi).

Inoltre l'indirizzo tradizionale, che limitava il risarcimento ai soli parenti stretti (genitori, figli e coniuge), è stato superato sulla base dell'affermazione che ciò che è rilevante non è l'astratto legame giuridico e di sangue, ma l'effettiva sussistenza del turbamento della

sfera affettiva. In questo modo è stato ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale a favore del convivente *more uxori*, del coniuge separato o di altri parenti, pure se non conviventi.

Le conseguenze che possono verificarsi per i soggetti con i quali la vittima è legata da un rapporto di coniugio, di parentela o anche solo di convivenza, sono spesso devastanti. Il risarcimento riconosciuto alle vittime cosiddette “secondarie” trova fondamento, anche in questo caso, nel sistema di tutela dei diritti inviolabili garantito dalla Costituzione in quanto questo tipo di danno comporta una grave alterazione della quotidianità familiare, sia con riferimento alle singole attività realizzatrici della singola persona, sia con riguardo alla dinamica fisiologica delle relazioni familiari.

Conclusioni

Generalmente a seguito di un incidente stradale si tende a trascurare lo stato psicologico delle persone coinvolte, dando priorità ai danni visibili sia alle cose che alle persone. In realtà, un trauma di carattere psicologico è un aspetto da non sottovalutare, soprattutto se l'evento ha provocato una grave lesione fisica, perchè potrebbe avere ripercussioni sulla persona per tutta la vita, in particolar modo nei casi in cui ad essere coinvolto è un bambino.

La giurisprudenza, in materia di risarcimento danni da sinistri stradali, ha subito, negli ultimi anni, una veloce evoluzione grazie anche all'importanza che ha riconosciuto alla dottrina psicologica. Nonostante ciò, però, si possono ancora riscontrare delle lacune relative al risarcimento danni nei bambini. Se da un lato la psicologia afferma la specificità del bambino rispetto all'adulto, questa spesso non viene considerata dalla responsabilità civile che, al momento del risarcimento, li equipara.

Un incidente, soprattutto se grave, può compromettere lo sviluppo evolutivo del minore nelle sue capacità intellettive, di socializzazione, di autostima, compromissioni queste che lo porteranno, sicuramente, a diventare un adulto problematico.

Se da un punto di vista fisico il bambino potrebbe essere più favorito rispetto all'adulto perché, essendo in evoluzione, più facilmente potrebbe apprendere nuove strategie di adattamento all'ambiente, da quello psicologico si trova in una situazione di svantaggio, non solo non ha un'infanzia serena, ma si trova costretto a

percorrere un processo di sviluppo innaturale che gli comprometterà il normale susseguirsi delle fasi evolutive e conseguentemente il sano sviluppo psichico. Se, infatti, è possibile recuperare alcuni dei deficit cognitivi e motori conseguenti ad un incidente stradale grave, non si può sempre dire lo stesso per quanto riguarda i disturbi del comportamento e della personalità.

A livello risarcitorio, quindi, si deve tenere conto non solo del qui ed ora dell'infanzia, ma anche della futura età adulta già compromessa a priori. Diventa, di conseguenza, inadeguata l'equiparazione del bambino all'adulto.

Nel contesto risarcimentale, non è da sottovalutare neanche la grave alterazione della quotidianità familiare che l'evento lesivo può comportare, causando ripercussioni negative sulle persone care che circondano il soggetto leso.

Soprattutto quando la vittima è un bambino, infatti, le conseguenze sui familiari sono non solo economiche, ma anche esistenziali. Se da un lato l'evento lesivo comporta delle spese di assistenza, dall'altro infrange le aspettative che i genitori hanno sul futuro del figlio e arreca un cambiamento in senso peggiorativo della qualità della vita di tutti i componenti della famiglia.

Per tali motivi, quindi, il risarcimento del danno esistenziale ad un bambino dovrebbe essere sempre esteso anche ai suoi familiari che vedono compromesso non solo il futuro del figlio, ma anche il proprio.

Il danno esistenziale dei congiunti è da intendersi, infatti, come il danno che colpisce la serenità familiare pregiudicandola, quindi il suo risarcimento trova fondamento nel sistema di tutela dei diritti costituzionali quali il diritto agli affetti, all'integrità e alla serenità familiare.

La responsabilità civile si deve occupare, in sostanza, di tutelare l'affermazione della dignità della persona e il diritto di ognuno, genitori e figli, a realizzarsi come individuo. Il risarcimento, quindi, deve riguardare quei danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana.

Bibliografia

CAPRI P. (2005), *La valutazione del danno psichico. Questioni metodologiche e riflessioni psicologiche*, Newsletter AIPG, n° 22.

CAPRI P. (2008a), *Lo psicologo forense e l'accertamento del danno psichico, esistenziale e morale*, Convegno nazionale "Il risarcimento del Danno Esistenziale e del Macrodanno-I punti di vista della Psicologia Forense e della Medicina Legale e Sociale sui quesiti alle Sezioni Unite delle Corte di Cassazione", AIPG, Camera dei Deputati, Roma.

CAPRI P. (2008b), *Proposta di valutazione e quantificazione del danno psichico*, Newsletter AIPG, n° 33

CIMBRO C., *Conseguenze emotive e cognitive degli incidenti stradali sulle vittime e sulle loro famiglie*, consultabile all'indirizzo:
<http://www.psicotraumatologia.org/download/conseguenzeemotive.pdf>

DEL POZZO C., *Infortunistica stradale*, consultabile all'indirizzo:
http://www.studiocarrera.it/faq_i1.htm

GRASSI R., GRASSI C. (2000), *Danno biologico di rilevanza estetica*, consultabile all'indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idstr=65&idnot=440>

DOMINICI R., CESARANO V. (2002), *La perizia nel colloquio, il colloquio in ambito peritale*, in Montesarchio (a cura di), *Colloquio in corso*, Franco Angeli, Milano.

DOMINICI R. (2006), *Il danno psichico ed esistenziale*, Giuffrè Editore, Milano.

FRANZONI M. (2004), *Il danno risarcibile*, Giuffrè Editore, Milano.

LEDDA G., BRUNO M. (1991), *Risarcimento del danno fisico*, Buffetti, Roma

LIGUORI M., *Il risarcimento dei danni morali subiettivi subiti dai congiunti del macroleso*, consultabile all'indirizzo:

http://web.tiscalinet.it/ceredoc/doc/art_4.doc

MILIZIA G., *Riflessioni sul danno esistenziale e, in particolar modo, sulla liquidazione del danno in caso di morte di un congiunto, di un grave danno estetico, del danno da vacanza rovinata etc. Ex art.2043 c.c. o ex art.2059 c.c.*, consultabile all'indirizzo:

<http://www.filodiritto.com/diritto/privato/civile/dannoesistenzialemilizia.htm>

MINARDI M., *Danno morale dei prossimi congiunti. Lesioni gravi: spetta il danno morale ai prossimi congiunti?*, consultabile all'indirizzo:

http://www.mircominardi.it/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=94

MUIR CR., HAFHEY W.J. (1984), *Psychological and neuropsychological interventions in the mobile mourning process*, BA Edelstein & ET Couture (Eds.), Behavioral assessment and rehabilitation of the traumatically brain damaged (pp. 247-272), Plenum Press, New York.

MENIS M. (2005), *Il danno esistenziale: quid iuris?* consultabile all'indirizzo:

<http://www.aipgitalia.org/media/pdf/Micol-Menis.pdf>

NICOLETTI W. (2004), *L'apporto della medicina sociale alla valutazione del danno esistenziale alla persona in sinistrosità stradale*, Difesa Sociale, Vol. 83 (4), pp. 81-102

PACIOTTI A. T., *Risarcimento danni da incidenti stradali*, consultabile all'indirizzo:

<http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=1603>

PERNICOLA C. (2008a), *Guida alla valutazione del danno biologico di natura psichica. Criteri, tabelle, esempi*, Franco Angeli, Milano

PERNICOLA C. (2008b), *Il danno esistenziale*, consultabile all'indirizzo:

<http://www.psicologialegale.it/il-danno-estetico/2008/09/12/>

SCABINI E., IAFRATE R. (2003), *Psicologia dei legami familiari*, Il Mulino, Bologna

SCHEPIS L., *Danni a bambini ed anziani: "categorie" da proteggere?*, consultabile all'indirizzo:
http://web.tiscalinet.it/ceredoc/html/art_5.html

SORRENTINO A.M. (2006), *Figli disabili. La famiglia di fronte all'handicap*, Raffaello Cortina Editore, Milano

TAGGI F., PARLARO V., ORTOLANI E., RIVA F., *Lesioni al viso e alterazioni di valenza estetica secondarie ad incidenti stradali*, consultabile all'indirizzo:
[http://www.iss.it/binary/sicu/cont/LIBRO%20II%20\(210-213\)%20SITO.1115729793.pdf](http://www.iss.it/binary/sicu/cont/LIBRO%20II%20(210-213)%20SITO.1115729793.pdf)

TORBIDONE E., MAZZOCCO A., RUTA A. (2008), *Proposta di valutazione metodologica del danno esistenziale*, Newsletter AIPG, n° 33.

VAGLIO F. (2008), *Note sul danno esistenziale dei fanciulli per gioco negato*”, consultabile all'indirizzo:
<http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/011093.aspx>